



Decreto federale

che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2020/493 sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO)

(Sviluppo dell'acquis di Schengen)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹,

visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Art. 1

¹ Lo scambio di note del 24 aprile 2020³ tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2020/493 sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) e che abroga l'azione comune 98/700/GAI è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con lo scambio di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 2004⁴ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Art. 2

La modifica della legge federale in allegato è adottata.

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

¹ RS 101

² FF xxxx xxxx

³ RS 0.362.xx.xxxx; RU xxxxx

⁴ RS 0.362.31

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica della legge federale in allegato.

Allegato
(Art. 2)

Modifica di un altro atto normativo

La legge federale del 13 giugno 2008⁵ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione è modificata come segue:

Titolo

Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia (LSIP)

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina l'uso dei sistemi d'informazione di polizia di cui all'articolo 2.

Art. 2 cpv. 2

² La presente legge si applica anche al trattamento dei dati da parte delle autorità federali, cantonali e comunali nonché dei soggetti privati nel sistema relativo ai documenti falsi e autentici online secondo il regolamento (UE) 2020/493⁶ (FADO; art. 18a).

Titolo prima dell'art. 18a

Sezione 3a. **Sistema relativo a documenti falsi e autentici online**

Inserire prima della sezione 4

⁵ RS 361

⁶ Regolamento (UE) 2020/493 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) e che abroga l'azione comune 98/700/GAI del Consiglio, versione della GU L 107 del 6.4.2020, pag. 1.

Art. 18a

¹ Il sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) prevede la memorizzazione elettronica e lo scambio delle informazioni relative a documenti falsi e autentici al fine di individuare gli elementi di sicurezza e le caratteristiche della frode.

² I dati personali e i dati degni di particolare protezione possono essere trattati solo se ciò è strettamente necessario per gestire questo sistema e se sono correlati agli elementi di sicurezza o alle caratteristiche della frode di un documento.

³ Hanno accesso ai dati di cui al capoverso 2:

- a. fedpol, per l'adempimento dei suoi compiti secondo l'articolo 6b della legge del 22 giugno 2001⁷ sui documenti d'identità;
- b. le autorità di polizia e di perseguimento penale della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nell'ambito delle loro competenze in materia di perseguimento penale e per salvaguardare la sicurezza pubblica;
- c. la SEM e le autorità cantonali e comunali di migrazione, per l'adempimento dei loro compiti nei settori del diritto in materia di asilo, stranieri e cittadinanza nonché della procedura di rilascio dei visti;
- d. il Tribunale amministrativo federale, per l'adempimento dei suoi compiti quale autorità di ricorso nei settori del diritto in materia di asilo, stranieri e cittadinanza;
- e. il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e le rappresentanze svizzere e le missioni in Svizzera e all'estero, nell'ambito della procedura di rilascio dei visti e di altri compiti nell'ambito del controllo dei documenti;
- f. l'Amministrazione federale delle dogane (AFD), nell'ambito dei suoi compiti di natura doganale e non doganale nonché le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne di Schengen per l'adempimento di compiti di sicurezza nell'area di confine;
- g. l'Ufficio federale di giustizia (UFG), per l'adempimento dei suoi compiti nel settore del casellario giudiziale;
- h. le autorità di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni incaricate di ordinare, eseguire e controllare le misure di allontanamento e di respingimento secondo l'articolo 66a o 66a^{bis} del Codice penale⁸ oppure l'articolo 49a o 49a^{bis} CPM⁹, gli articoli 64, 67 o 68 LStrI¹⁰ o l'articolo 65 LAsi¹¹;

⁷ RS 143.1

⁸ RS 311.0

⁹ RS 321.0

¹⁰ RS 142.20

¹¹ RS 142.31

- i. le autorità cantonali e comunali per l'adempimento dei loro compiti nel settore dello stato civile, del controllo degli abitanti e del mercato del lavoro nonché della polizia del commercio;
- j. gli uffici cantonali della circolazione per l'adempimento dei loro compiti nel settore dell'ammissione alla circolazione stradale e delle misure amministrative.

⁴ Il Consiglio federale è autorizzato a concludere autonomamente trattati internazionali concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen che implicano una modifica dei diritti di accesso secondo il regolamento (UE) 2020/493.

⁵ Il Consiglio federale è autorizzato ad apportare, nell'ambito di un'ordinanza, modifiche di lieve entità ai diritti d'accesso di cui al capoverso 3. Al contempo sottopone al Parlamento un messaggio concernente la modifica della legge.